

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Direzione generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Divisione V

va-5@mase.gov.it**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

dg-abap@pec.cultura.gov.it

Servizio V

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri
USCM

OGGETTO: ID_VIP 7809 – Progetto impianto agrovoltaiico e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 67,275 MW DC e 66,000 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ed attività agricole di qualità, apicoltura e attività sociali da realizzare nel Comune di Nardò (LE) in località “Maramonti”.

Proponente: INE Nardò S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2024 .

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento *“al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti”*, della decisione *“di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti”* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25 rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *“Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto”*, nonché l’articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l’articolo 29 con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies* che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 rubricato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la deliberazione della giunta regionale della Regione Puglia del 17 luglio 2023 n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;

VISTA la nota prot. n. 20749 del 20 settembre 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico e delle relative opere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

e infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 67,275 MW DC e 66 MW AC, da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE) località “Maramonti”, proposto dalla INE Nardò S.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto fotovoltaico, composto di n. 4.500 moduli, con contestuale progetto agricolo che prevede l’inerbimento nelle interfile, colture di qualità e apicoltura;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la INE Nardò S.r.l., con nota del 13 dicembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 15 giugno 2022 e della successiva ripubblicazione avvenuta in data 21 settembre 2022, in seguito alla presentazione di integrazioni e controdeduzioni da parte del proponente;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, non sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 71 del 17 ottobre 2022, con il quale la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, insediata presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame;

VISTA la nota prot. n. 19092 del 29 agosto 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

RILEVATO che il predetto Dicastero ha evidenziato che *“l’area vasta interessata dall’intervento ricade nell’Ambito Territoriale del “Tavoliere Salentino” [...] Figura Territoriale 10.2 “La Terra dell’Arneo””* e che il proponente *“non ha effettuato una specifica verifica dell’intervento proposto con il rispetto della Normativa d’uso indicata nella Sezione C2 della relativa Scheda d’Ambito-Il Tavoliere Salentino”*. Inoltre, l’impianto fotovoltaico proposto contrasta *“anche con gli indirizzi (art. 86, lettere a e b delle NTA) e le direttive (art. 87, comma 3 delle NTA) stabilite dalle NTA del PPTR per le componenti dei valori percettivi”*;

ATTESO che il Ministero della cultura ha evidenziato, altresì, che *“il parco fotovoltaico impatta notevolmente sulla lettura del paesaggio dalla SP 359, qualificata come Strada Panoramica dal PPTR [...] la strada stessa risulta essere la linea di demarcazione della porzione di territorio del Comune di Nardò a confine con la porzione coperta da DM 04.09.1975, dichiarazione di notevole interesse pubblico [...] del Comune di Porto Cesareo”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, altresì, che il Ministero della cultura ha rappresentato che *“la ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km riporta un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici”*;

TENUTO CONTO che, per quanto concerne l'impatto sul patrimonio archeologico, il citato Dicastero ha ritenuto utile sottolineare come *“nel territorio strettamente interessato dalle opere in progetto [...] segnalazioni e testimonianze materiali permettono di acclarare come nel corso dei millenni il territorio fosse caratterizzato da una presenza antropica diffusa [...] come dimostra l'impianto degli abitati fortificati costieri di Scalo di Furno [...] Torre Castiglione [...] e, in posizione sopraelevata lungo la fascia paralitoranea, l'abitato de Li Schiavoni”*, nonché la presenza di *“numeroso aree di necropoli”* e di *“numeroso tracce di carraie rinvenute in quest'area, come ad es. quelle in località Case d'Arneo [...] e quelle in località Boncore”*;

ATTESO altresì che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha rilevato *“nell'area dell'impianto agrovoltaiico (lungo il margine settentrionale) e lungo il tratto del cavidotto di progetto, un'interferenza diretta o in stretta prossimità tra le opere in progetto e parte del tracciato della Via Sallentina, definendo tali interferenze a rischio alto”*;

RILEVATO che il citato Dicastero ha evidenziato che l'impianto in progetto è localizzato *“in un'area non idonea ai sensi del Regolamento Regionale Puglia n. 24/2010”*;

TENUTO CONTO, inoltre, che, ad avviso del Ministero della cultura, il progetto *“essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e non in aree industriali pianificate, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR [...] non è coerente con quanto raccomandato dalle “Le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili-Parte F”, segnalando altresì che “l'impianto industriale di cui trattasi si colloca parzialmente in aree non dichiarate “idonee” dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 e che per la restante parte ricade in un'area dove la realizzazione di tale impianto non è consentita dalle NTA del PPTR”*;

RILEVATO, infine, che il citato Dicastero ha rappresentato che *“anche la realizzazione della sottostazione utente, insieme alla realizzazione della nuova stazione elettrica Terna, determina un significativo e negativo impatto sul paesaggio con l'introduzione di manufatti di natura industriale estranei al contesto paesaggistico, caratterizzato da vaste estensioni di seminativo su terreni pianeggianti e dalla profondità degli orizzonti”*;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto “Burden sharing”;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, nel citato parere n. 71 del 17 ottobre 2022, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell’intervento con gli strumenti di pianificazione adottati, nonché con la normativa regionale settoriale di riferimento e con i vincoli territoriali e ambientali;

CONSIDERATO, altresì, che la citata Commissione Tecnica ha rappresentato che *“le aree interessate dalle opere di progetto ricadono tutte in aree classificate zona Agricola E, come da Piano Regolatore Generale del Comune di Nardò”* e che *“i pannelli fotovoltaici ricadono in aree idonee per l’installazione di impianti FER come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia”*;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC ha sottolineato che *“da PGR del Comune l’area ricade in “zona Agricola E” destinata a seminativo e pascolo”* e che *“il Proponente afferma di non ravvisare coltivazioni in essere”*;

ATTESO CHE, come evidenziato dalla menzionata Commissione Tecnica, l’area di impianto ricade *“in una zona agricola scarsamente sfruttata sia dal punto di vista agronomico che insediativo e circondata dalle Strade Provinciali n.110 e n.359”* e che *“La superficie di intervento risulta coltivata esclusivamente a seminativo e non è destinata a produzioni a marchio di qualità certificata”*;

TENUTO CONTO che, nell’ambito del summenzionato parere, la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC ha evidenziato che *“Il Proponente afferma che dalla consultazione del portale regionale, servizio GIS, attivando i “Coni Visuali”, parte dell’impianto ricade all’interno del Cono*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visuale di 10km ma che questo tipo di vincolo è significativo per gli impianti eolici e perde valenza per il fotovoltaico, soprattutto a grandi distanze come quella dei 10km”;

CONSIDERATO, inoltre, che *“le aree di impianto, la cabina di sezionamento e la Stazione di Utenza, il cavidotto non interferiscono con alcun vincolo definito dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell’AdB dell’Appennino Meridionale, con il PRG del Comune di Nardò, né con aree non idonee FER”, come rappresentato dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC;*

CONSIDERATO che, con riferimento alla interazione del progetto con il paesaggio, lo stesso Ministero della cultura ha evidenziato che *“l’area non è direttamente investita da vincolo paesaggistico”* e che *“Per il territorio in esame non sono presenti schede PAE relative a singole dichiarazioni di notevole interesse pubblico, poiché [...] nell’area di intervento non sono presenti vincoli paesaggistici decretati”*. Inoltre, *“non si rilevano beni tutelati ope legis interferenti l’area di realizzazione dell’impianto e lungo il tracciato delle opere di connessione”;*

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, nell’ambito del citato parere n. 71 del 17 ottobre 2022, ha specificato che *“Il Proponente evidenzia che non si rilevano punti panoramici di particolare interesse da cui l’impianto sia osservabile e che il punto panoramico da cui partono i coni di visuale che coinvolgono anche l’impianto per l’ultimo chilometro è individuato nella torre di San Isidoro da cui il Proponente dichiara l’impianto non visibile per effetto della distanza”* e che *“il Proponente esclude impatti significativi sulle visuali paesaggistiche, anche alla luce delle misure mitigative perimetrali”;*

ATTESO che lo stesso Ministero della cultura ha rappresentato che *“L’impianto e le opere di connessione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; inoltre l’area interessata dall’intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”;*

TENUTO CONTO che, come emerge dal richiamato parere n. 19092 del 29 agosto 2023 del citato Dicastero con riferimento all’impatto sul patrimonio archeologico, l’impianto degli abitati costieri di Scalo di Furno si trova a *“2 km S dall’impianto, Torre Castiglione, a 4,7 km S/O dall’impianto”* e l’abitato di Li Schiavoni *“a 2 km a E di distanza dall’impianto”*. Inoltre, la necropoli in località Case Arse è situata *“a 1,5 km N/O dall’impianto”*, mentre le tracce di carraie rinvenute si trovano *“in località Case d’Arneo a 800 m N/O dall’impianto e quelle in località Boncore, a 1,4 km a S/O dall’impianto”;*

CONSIDERATO che nell’area interessata dal progetto del parco agrovoltico viene riconosciuta la totale assenza di un reticolo idrografico superficiale e che *“Le aree sulle quali sarà installato il campo fotovoltaico di progetto e le relative componenti non rientrano nelle aree classificate a pericolosità geomorfologica, né ricadono in aree a pericolosità idraulica e a rischio”,* come rappresentato dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, come emerge dal parere n. 71 del 17 ottobre 2022 della citata Commissione Tecnica, *“Le linee elettriche saranno tutte interrare [...] prevedendo il superamento delle interferenze tra il cavidotto ed il reticolo idrografico o le infrastrutture esistenti attraversamenti stradali e/o fluviali mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC)”*;

PRESO ATTO che, con riferimento all'impatto cumulativo, la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC ha rappresentato che *“il Proponente calcola un Indice di Pressione Cumulativa (IPC) pari a 0,47% che rispetta quanto richiesto dalle indicazioni delle direttive tecniche approvate con atto dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 162 del 06/06/2014”* e che *“Tali dati, forniti dal Proponente, sono stati verificati dalla Commissione dal portale pubblico della Regione Puglia”*;

TENUTO CONTO che *“sono stati considerati gli impatti cumulati sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”*, come emerge dal parere della citata Commissione Tecnica;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC *“ritiene che risultino adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto”* e che la realizzazione della siepe perimetrale *“è da considerarsi come una misura compensativa per la perdita di uso del suolo dovuta alla realizzazione della SSE”*;

CONSIDERATO che con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale condotta al livello I (screening) presentata dal proponente, la citata Commissione Tecnica concorda *“circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000; la Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata”*;

TENUTO CONTO altresì che *“nell'intorno della masseria, in totale abbandono, dove non verranno installati pannelli fotovoltaici (per un totale di circa 28.000 mq a disposizione) di realizzare un orto sociale, attività di allevamento di animali di piccola taglia quali conigli, cani, gatti o pulcini per finalità di pet-therapy in collaborazione con associazioni comunali o provinciali. Si prevede altresì di bonificare tale area realizzando un laghetto ed un campo di calcetto e far sì che la zona possa essere vissuta da anziani di RSA e bambini con disabilità”*, come rappresentato nel parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC;

CONSIDERATO, inoltre, che *“Il Proponente riferisce che l'area di intervento si presenta ad oggi in una situazione di degrado, e si riscontra la presenza di numerosi muri a secco totalmente crollati che verranno ripristinati”* e che la fase di esercizio dell'impianto, come rappresentato dalla citata Commissione Tecnica, *“non determina impatti negativi sulla componente agricola ma una*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

valorizzazione della stessa considerato lo stato di degrado". Inoltre, la medesima ha valutato positivamente le scelte colturali e "concorda con le dichiarazioni del Proponente relativamente alla possibile integrazione con il sistema di produzione di energia e più in generale con il contesto territoriale prettamente agricolo, soprattutto in considerazione di un terreno destinato all'abbandono";

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC ha calcolato *"un risparmio di CO2 emessa di circa 55.905 t/anno (con un fattore di emissione di 0.473 kgCO2/kWh, secondo dati ISPRA del 2021)";*

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti fotovoltaici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *"qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive”;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico e delle relative opere e infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 67,275 MW DC e 66 MW AC, da realizzarsi nel comune di Nardò (LE) in località “Maramonti”, proposto dalla INE Nardò S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 71 del 17 ottobre 2022, della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Giulio', written over the printed text 'IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI'.